



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	5
Art. 2 – Definizione delle entrate	5
Art. 3 – Regolamenti specifici.....	5
Art. 4 – Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi.....	6
Art. 5 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	6
Art. 6 – Rapporti con il contribuente.....	7
Art. 7 – Tutela dei dati personali	7
Art. 8 – Soggetti responsabili delle entrate.....	7
TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE	9
CAPO I – GESTIONE DELLE ENTRATE	9
Art. 9 – Forme di gestione delle entrate	9
Art. 10 – Attività di verifica e di controllo	9
Art. 11 – Poteri ispettivi.....	10
Art. 12 – Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali.....	10
Art. 13 – Accertamento esecutivo delle entrate tributarie.....	11
Art. 14 – Accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali	12
Art. 15 – Sanzioni. Principi generali.....	12
Art. 16 – Interessi	13
Art. 17 – Modalità di pagamento	13
CAPO II – ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA.....	14
Art. 18 – Riscossione coattiva.....	14
Art. 19 – Crediti inesigibili o di incerta riscossione.....	15
Art. 20 – Ingiunzione fiscale	16
Art. 21 – Azioni cautelari ed esecutive	17
CAPO III – NOTIFICAZIONI	17
Art. 22 – Notificazione degli atti	17
Art. 23 - Soggetti incaricati alla notificazione	18

Art. 24 – Ripetibilità delle spese di notificazione e di riscossione	18
CAPO IV – RIMBORSI, COMPENSAZIONI E RATEIZZAZIONI	19
Art. 25 – Rimborsi.....	19
Art. 26 – Compensazione di debiti e crediti tributari	19
Art. 27 – Dilazioni di pagamento	20
Art. 28 – Provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione	22
TITOLO IV - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI	23
CAPO I – TUTELA GIURISDIZIONALE	23
Art. 29 – Controversie	23
CAPO II – AUTOTUTELA.....	23
Art. 30 - Autotutela obbligatoria.....	23
Art. 31 - Autotutela facoltativa	24
Art. 32 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	25
CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	25
Art. 33 – Accertamento con adesione.....	25
Art. 34 – Ambito di applicazione	25
Art. 35 – Competenza.....	26
Art. 36 – Attivazione del procedimento	26
Art. 37 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio	26
Art. 38 – Procedimento ad iniziativa del contribuente	27
Art. 39 – Effetti dell'invito a comparire	28
Art. 40 – Svolgimento del contraddittorio	28
Art. 41 – Atto di accertamento con adesione	28
Art. 42 – Esito negativo del procedimento	28
Art. 43 – Perfezionamento della definizione	29
Art. 44 – Effetti della definizione	29
Art. 45 – Riduzione della sanzione.....	29
TITOLO V - GARANZIE DEL CONTRIBUENTE	30
CAPO I - TUTELA E INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE.....	30
Art. 46 – Tutela del contribuente	30
Art. 46 - bis - Principio del contraddittorio.....	30

Art. 47 – Informazione e conoscenza degli atti e semplificazione.....	32
CAPO II – INTERPELLO.....	33
Art. 48 – Diritto di interpello.....	33
Art. 49 – Adempimenti del Comune.....	35
Art. 50 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello.....	35
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	36
Art. 51 – Norme di rinvio.....	36
Art. 52 – Entrata in vigore	36

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento adottato nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000, nonché nella L. n. 212/2000, nell'articolo 1, commi da 158 a 169, della L. n. 296/2006 e nell'articolo 1 commi da 784 a 814, della L. n. 160/2019, in coerenza con le disposizioni contenute nell'articolo 52 del D. Lgs n. 446/1997, contiene la disciplina generale delle entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il presente Regolamento non può avere ad oggetto fattispecie imponibili diverse da quelle individuate delle norme.

Art. 2 – Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento:
 - a) i tributi comunali quali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria istituite ed applicate in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a future leggi;
 - b) le entrate non tributarie, quali tutte le entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate patrimoniali di diritto privato non aventi natura tributaria. Per “entrate patrimoniali di diritto pubblico” si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale e le sanzioni amministrative. Per “entrate patrimoniali di diritto privato” si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del Comune.

Art. 3 – Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata, anche tributaria, può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento. Il termine per approvare i regolamenti relativi al precedente periodo è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti adottati entro il termine di cui al comma precedente, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Ove non venga adottato regolamento, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 2, i regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ed ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 commi da 15 a 15 quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificati dall'art. 15 bis co. 1 del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019.

Art. 4 – Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi

1. Le aliquote, i canoni, le tariffe ed i corrispettivi riferiti alle rispettive entrate patrimoniali o tributarie sono determinate con apposito atto dell'organo competente ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione di ciascun esercizio finanziario o nei diversi termini stabiliti dalla legge.
2. Le aliquote sono determinate con lo scopo di perseguire l'equità fiscale ed in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
3. I canoni sono fissati in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori con apposite deliberazioni anche in corso di esercizio.
4. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi, anche in corso di esercizio, sono determinati in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura anche parziale dei costi del Servizio cui si riferiscono.
5. Le tariffe ed i prezzi pubblici relativi ad entrate non tributarie, possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.
6. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote, le tariffe, i canoni e i corrispettivi approvati o applicati per l'anno precedente, salvo diversa disposizione legislativa.

Art. 5 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per l'applicazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinati dai regolamenti riguardanti le singole entrate.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite da disposizioni di legge successive all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che il Comune inserisca espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Art. 6 – Rapporti con il contribuente

1. I rapporti con il contribuente devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici, i diritti, le aliquote, le tariffe, le detrazioni, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle singole entrate applicate.

Art. 7 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ai sensi del GDPR n.679/2016.
2. Il Titolare del trattamento, come individuato ai sensi delle relative disposizioni, curerà l'applicazione delle normative in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 8 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate, così come definite all'art. 2 del presente Regolamento i soggetti ai quali le stesse risultano affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata cura tutte le operazioni utili alla acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento.
3. Il funzionario responsabile dell'entrata può sottoscrivere le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, disporre i rimborsi, curare il contenzioso, eseguire le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario; all'occorrenza, esercitare il potere di autotutela, in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verificare e controllare periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.
4. Può essere altresì nominato un Funzionario responsabile della riscossione il quale esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e quelle già attribuite al segretario comunale dall'art. 11 R.D. n. 639/1910. Il funzionario responsabile della riscossione è pertanto investito delle funzioni concernenti tutte le procedure esecutive, ossia pignoramenti mobiliari ed immobiliari, pignoramenti presso terzi e vendita all'incanto.

5. Il Funzionario responsabile della riscossione viene nominato dal dirigente o, in assenza di questo, dal responsabile apicale dell'ente ed è scelto tra i dipendenti del Comune fra persone in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.
6. Il funzionario responsabile dell'entrata e della riscossione di cui ai commi precedenti inoltre valutano l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del creditore ed all'economicità dell'azione da intraprendere anche in virtù di quanto disposto dall'art. 18 sulla Riscossione coattiva del presente Regolamento.
7. Le firme autografe del funzionario responsabile dell'entrata e del funzionario responsabile della riscossione apposte sugli atti elaborati da sistemi informativi automatizzati, relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, possono essere sostituite dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario incaricato, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della L. n. 549/1995 e dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993.
8. Nel caso in cui il Consiglio Comunale abbia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lett. b) D.Lgs. n. 446/1997 le funzioni specificate al comma 4 del presente articolo, il soggetto affidatario dei servizi nomina, a sua volta, un funzionario responsabile della riscossione, scelto tra i propri dipendenti, il quale deve soddisfare i medesimi requisiti richiesti per il funzionario responsabile interno al Comune, di cui al precedente comma 5 del presente articolo.
9. Si applica inoltre quanto previsto dall'art. 1 co. 793 L. n. 160/2019 in merito alle modalità di mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni della riscossione.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLA RISCOSSIONE

CAPO I – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 9 – Forme di gestione delle entrate

1. Il Comune determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate, scegliendo tra una delle forme previste dalla legge.
2. È in ogni caso privilegiata la gestione diretta. In tale ipotesi non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di equità.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il cittadino.
5. È consentito affidare all'esterno l'attività di accertamento istruttorio, quale attività di ricerca e rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento.

Art. 10 – Attività di verifica e di controllo

1. È obbligo del Comune o del soggetto incaricato della gestione delle entrate, a norma del precedente art. 8, verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto al versamento, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990 n. 241, con l'esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo e della legge 27/07/2000 n. 212 relativa a disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
4. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata.
5. Il funzionario responsabile durante le operazioni di controllo sulla regolare effettuazione da parte dei contribuenti degli adempimenti posti dalle leggi e dai regolamenti a loro carico, devono utilizzare tutte le risorse ed informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure, ottimizzare i risultati e favorire le attività di riscossione.

6. Le predette attività possono essere effettuate anche mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dalla normativa regionale e statale in materia ed in conformità a quanto previsto nell'articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446/1997 e dall'art. 1 co. 691 L. n. 147/2013.

7. Ai fini della riscossione, anche coattiva, i funzionari responsabili e i soggetti incaricati della riscossione, possono accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, nonché alla consultazione delle banche dati catastale, ipotecaria, e del pubblico registro automobilistico. Sotto la propria responsabilità, il Comune consente inoltre ai soggetti di cui al precedente comma 6 l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali (GDPR n. 2016/679).

8. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo.

Art. 11 – Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente il Comune o il soggetto incaricato della gestione, si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate, salvo la necessità di dare tempestiva comunicazione ai contribuenti in caso di accessi ed ispezioni.

Art. 12 – Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o dei soggetti incaricati della gestione, nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino, con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune di Spotorno delle tariffe, delle aliquote, dei canoni dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo entrata o servizio. Potranno essere utilizzate comunque innovative forme di pubblicità.

2. L'ufficio competente dovrà in ogni caso rendere apposita assistenza ai cittadini fornendo, nei modi ritenuti più opportuni, tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativi alle entrate liquidate.

3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune o dei soggetti incaricati della gestione, rendere noti i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento questo dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al

destinatario ai fini della esatta individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo del messo notificatore o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti o negli atti di riscossione.

6. L'attività di liquidazione, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, è svolta dal concessionario con le modalità indicate nell'atto che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 13 – Accertamento esecutivo delle entrate tributarie

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che non ne venga riprodotto il contenuto essenziale all'interno dell'avviso di accertamento stesso.

3. Gli avvisi devono contenere:

- a) l'indicazione del periodo di riferimento, dell'aliquota o della tariffa applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità di pagamento;
- b) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto stesso;
- c) il nominativo del responsabile del procedimento e la sua sottoscrizione;
- d) i riferimenti dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche in autotutela dell'accertamento;
- e) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- f) l'indicazione del soggetto che procederà alla riscossione in caso di mancato pagamento.

4. L'avviso di accertamento deve contenere inoltre l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Deve altresì contenere la precisazione secondo la quale, decorsi tali termini, l'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza necessità della notifica di una cartella di pagamento o di

ingiunzione fiscale di cui al R.G. n. 639/1910, per cui si procederà alla riscossione delle somme richieste anche ai fini dell'esecuzione forzata.

5. Il contenuto degli atti di cui ai commi precedente deve essere riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

6. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.p.R. n. 602/1973, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 14 – Accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali

1. Ai fini della riscossione delle entrate patrimoniali, l'accertamento esecutivo deve essere notificato, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata e secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti.

2. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali deve contenere l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011. L'accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15 – Sanzioni. Principi generali

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle dei regolamenti comunali, ove gli stessi non provvedano specificatamente, sono soggette all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma quantificata secondo i criteri previsti all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

3. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate graduate ai sensi dei Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e sono disciplinate dalle apposite disposizioni relative ai singoli tributi. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste negli atti che disciplinano ogni singola entrata ovvero negli eventuali regolamenti.

4. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 16 – Interessi

1. Decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui agli artt. 13 e 14 del presente regolamento, il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile. Gli interessi moratori di cui al periodo precedente non vengono applicati sulle sanzioni, sugli interessi già conteggiati, sulle spese di notifica e sugli oneri di riscossione.

2. Il Comune può, con apposita delibera adottata ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, aumentare il tasso di interesse legale di non oltre due punti percentuali.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

4. Sulle somme da versare a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura di cui al comma 1 del presente articolo eccetto sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri per la riscossione.

Art. 17 – Modalità di pagamento

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla Tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio Tesoreria, ovvero al soggetto incaricato della gestione, a norma del precedente art. 8;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti postali, bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale, ovvero al soggetto incaricato della gestione;

- d) assegno bancario non trasferibile intestato al Comune ovvero al soggetto incaricato della gestione, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusto quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- e) carta di credito o bancomat di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con soggetto incaricato della gestione;
- f) assegno circolare non trasferibile;
- g) attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Il pagamento con assegno bancario non è ammesso qualora una norma di legge o di regolamento stabilisca che l'emissione di un determinato provvedimento, la cessione di un bene, l'erogazione di un servizio o la concessione di altro beneficio sia subordinato al previo pagamento della somma prevista. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Il Comune può disporre annualmente il differimento dei termini di scadenza previsti dalla normativa vigente per il versamento di ciascuna entrata di competenza comunale, ove ciò sia ritenuto necessario per particolari motivate esigenze e/o in considerazione di disposizioni normative che influiscono sulla definizione della debenza tributaria dell'anno d'imposizione di riferimento.

CAPO II – ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 18 – Riscossione coattiva

1. Gli avvisi di accertamento esecutivi di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione. Gli atti diventano esecutivi senza la necessità di una preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2019.

2. Gli avvisi di accertamento non acquistano efficacia di titolo esecutivo se riguardano somme inferiori a 10 €. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero unitamente ad altri avvisi di accertamento che superino cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

3. Decorsi ulteriori 30 giorni dal termine di cui al comma precedente, il Funzionario responsabile del tributo o dell'entrata procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato

alla riscossione forzata o al funzionario responsabile della riscossione, indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali se individuati prima dell'emissione degli stessi, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente, dandone comunicazione al debitore. Qualora l'affidamento al soggetto incaricato della riscossione fosse stato effettuato già in sede di emissione degli avvisi di accertamento esecutivi di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento, la comunicazione di cui al periodo precedente non è necessaria.

4. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, trascorsi i termini di cui al comma 1 del presente articolo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il soggetto incaricato della riscossione deve inviare un sollecito di pagamento con cui il debitore è avvisato che il termine indicato nell'accertamento esecutivo è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

5. La riscossione forzata è sospesa per 180 giorni qualora sia affidata ad un soggetto di cui all'art. 52 co. 5 lett. b) D.Lgs. n. 446/1997, ovvero per 120 giorni se effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni. La sospensione di cui al periodo precedente non si applica in riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. In presenza di procedura di mediazione tributaria di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. 546/92 e s.m.i., l'affidamento della riscossione al soggetto di cui al precedente comma 3 è sospeso fino alla conclusione del procedimento suddetto.

6. Qualora vi sia stata presentazione del ricorso avverso gli atti di cui al comma 1 del presente articolo, il funzionario responsabile dell'entrata e del tributo valuta la possibilità e la convenienza di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, tenendo conto della natura del debitore e del rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

7. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, si procede alla nomina dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo senza che siano decorsi i 30 giorni indicati nella medesima disposizione.

8. Non si procede all'avvio delle procedure esecutive in caso di importi inferiori ad € 50,00.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per gli atti di accertamento emessi prima del 1° gennaio 2020. La riscossione di detti atti sarà eseguita direttamente, mediante ingiunzione fiscale o mediante affidamento all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Art. 19 – Crediti inesigibili o di incerta riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile delle

entrate o della riscossione, ovvero del soggetto incaricato della gestione, e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

3. Prima dello scadere del termine prescrizionale il responsabile delle entrate o della riscossione, ovvero il soggetto incaricato della gestione verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile ed in caso contrario avvia le procedure per la riscossione coattiva.

4. Per i crediti di natura non tributaria di incerta riscossione i responsabili di cui ai commi precedenti, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 189 e 228, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

5. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita al funzionario responsabile dell'entrata e della riscossione la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti inferiori all'importo di € 100,00 comunque complessivamente inferiori o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

6. Nei casi di crediti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a fallimento, prima di effettuare l'insinuazione al passivo, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione nel fallimento.

7. Il Funzionario responsabile delle entrate o della riscossione certifica l'inesigibilità del credito con idonea documentazione in base alle diverse cause descritte nei commi precedenti:

- a) irreperibilità del destinatario, sarà avvalorata dall'esito negativo della notifica e comprovata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla norma;
- b) improcedibilità si adegua ai limiti di importo ai sensi dell'art. 18 comma 8 del presente Regolamento;
- c) incapacienza del debitore sarà accertata a seguito di specifiche indagini documentate o dell'infruttuoso tentativo di esperimento di procedure esecutive o cautelari;
- d) dichiarazione del curatore o certificazione dello stato passivo esecutivo che provi l'insufficiente massa attiva della procedura concorsuale;
- e) visura camerale che certifica la cancellazione delle società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito.

Art. 20 – Ingunzione fiscale

1. La riscossione mediante ingunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 si effettua solo con riguardo agli avvisi di accertamento emessi entro il 31 dicembre 2019, ossia prima dell'entrata in

vigore della L. n. 160/2019 che prevede la nuova disciplina della riscossione e degli accertamenti esecutivi. L'ingiunzione si applicherà anche in riferimento alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali.

2. La riscossione di cui al presente articolo può essere preceduta dall'invio di un atto di diffida nel quale viene concesso al debitore un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica, spese accessorie ed interessi come definite nel presente Regolamento.

Art. 21 – Azioni cautelari ed esecutive

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione emessi ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del presente regolamento, il Funzionario responsabile dell'entrate e della riscossione valuta l'opportunità di attivare tempestivamente le procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità e alla consistenza patrimoniale del debitore, nonché all'economicità dell'azione da intraprendere.

2. Per la determinazione dell'economicità il Comune potrà affidare a soggetti esterni dotati di idonea competenza, l'indagine sulla solvibilità dei debitori al fine di non rendere antieconomica per l'ente la prosecuzione dell'attività esecutiva e cautelare.

3. Le spese inerenti all'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore secondo quanto stabilito dall'art. 24 del presente regolamento.

CAPO III – NOTIFICAZIONI

Art. 22 – Notificazione degli atti

1. Gli atti di liquidazione, di accertamento, ovvero quelli risultanti dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela devono essere notificati dal funzionario responsabile delle entrate secondo quanto previsto dalla normativa, ossia con posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 1 co. 161 L. n. 296/2006, posta con raccomandata con avviso di ricevimento "atti giudiziari", ai sensi dell'art. 14 L. n. 890/1982 ovvero personalmente, tramite messi notificatori comunali ovvero i messi notificatori speciali previsti dai commi 158, 159 e 160 dell'art. 1 della L. n. 296/2006.

2. La notificazione degli atti afferenti al procedimento di riscossione coattiva viene effettuata ai sensi dell'articolo 14, L. 890/1982.

3. Gli atti impositivi, gli avvisi di accertamento esecutivi e tutti gli atti concernenti la riscossione coattiva di cui agli articoli precedenti per presente regolamento possono altresì essere notificati direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia

informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82. Nel caso di società, l'Amministrazione si riserva di procedere, anche senza specifica richiesta, a recapitare e notificare qualunque atto o documento sulla casella PEC risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Art. 23 - Soggetti incaricati alla notificazione

1. Il responsabile della notifica è identificato nel funzionario responsabile dell'entrata ovvero dal funzionario responsabile della riscossione, per le entrate di loro rispettiva competenza, come definiti nel presente regolamento, che potranno avvalersi del servizio postale ovvero dal messo notificatore di cui ai commi 158 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e comunque dai soggetti a ciò abilitati nelle forme e modalità consentite dalla normativa vigente.
2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 24 – Ripetibilità delle spese di notificazione e di riscossione

1. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, tutte le spese sostenute per l'elaborazione e la notificazione degli atti di riscossione e quelle inerenti alle successive fasi cautelari ed esecutive.
2. In particolare, sono messe a carico del destinatario:
 - a) una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui agli artt. 13 e 14 del presente regolamento, fino alla misura massima di 300,00 €, ovvero pari al 6% in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di 600,00 €;
 - b) una quota denominata “spese di notifica ed esecutive”, comprendenti il costo della notifica degli atti e dell'attivazione delle procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, comprese le spese necessarie per le procedure di vendita giudiziaria ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di

recupero, individuate con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma precedente, l'ammontare delle spese ripetibili è determinato in misura uguale o comunque non minore a quello individuato dalle disposizioni di cui al D.M. Finanze 12 settembre 2012.

4. Si applicano inoltre le disposizioni concernenti il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettanti ai concessionari del servizio nazionale di riscossione in base alle tabelle approvate con D.M. 21 novembre 2000, e quelle riguardanti le modalità di intervento degli istituti vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi spettanti (D.M. 18 dicembre 2001), oltre alle disposizioni richiamate all'art. 1 co. 803 L. n. 160/2019.

CAPO IV – RIMBORSI, COMPENSAZIONI E RATEIZZAZIONI

Art. 25 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal soggetto tenuto al pagamento entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune o il soggetto incaricato alla gestione provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Si applica quanto stabilito in merito dai regolamenti specifici per ciascun tributo o entrata.

Art. 26 – Compensazione di debiti e crediti tributari

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune, qualora sia stato confermato il suo diritto al rimborso ai sensi dell'art. 25 del precedente regolamento.

2. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, anche in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma punto 1) deve presentare, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del versamento del tributo che intende compensare, una istanza contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente
- b) credito di imposta maturato;
- c) il tributo dovuto al lordo della compensazione;

- d) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare a compensazione distinte per anno d'imposta e per tributo
- e) l'elencazione degli importi compensati distinti per anno d'imposta;
- f) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, oppure l'indicazione della domanda di rimborso già presentata.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso.

5. In caso di mancato riscontro entro 30 gg. dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

6. Nel caso la compensazione effettuata risulti inesatta, il Comune provvederà al recupero delle somme indebitamente compensate.

Art. 27 – Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria derivanti da avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi del presente regolamento o ingiunzioni di pagamento, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, su specifica domanda presentata dal contribuente che versi in comprovate e motivate difficoltà, anche temporanee, di ordine economico, possono essere concesse dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

2. La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale e comunque prima dell'avvio della procedura esecutiva, e dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;
- d) idonei documenti che comprovino lo stato di difficoltà economica.

3. Alla domanda dovrà essere altresì allegata documentazione idonea a comprovare lo stato di difficoltà economica. Il debitore versa in stato di temporanea difficoltà economica quando non è in grado di effettuare il versamento richiesto per l'importo totale in una unica soluzione ma è capace di sopportare il versamento se ripartito in un congruo numero di rate rispetto alla sua condizione economica.

4. Nel caso di debiti dovuti a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento, la domanda di rateizzazione deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive.

5. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate determinato dall'entità della somma da rateizzare richiesta dal contribuente, in base alla seguente suddivisione:
- a) Fino ad € 6.000,00 l'importo di rateizzazione previsto non può essere inferiore ad € 100,00 a rata per un massimo di 36 rate;
 - b) Da € 6.000,01 da un minimo di 36 ad un massimo di 48 rate.
6. Non è ammessa nessuna rateizzazione per importi pari o inferiori a € 300,00.
7. La rateizzazione è concessa a condizione che non esistano morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni di pagamento concesse in precedenza al medesimo soggetto.
8. È ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata: in tal caso, il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento alla somma degli importi totali di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione contemporanea.
9. Nel caso in cui gli atti siano relativi a debiti di natura diversa, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna tipologia di debito, distinte domande di rateizzazione.
10. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati, salvo in caso di comprovato peggioramento della situazione economica o in presenza di eventi temporanei, non imputabili al debitore, che impediscano il ricorso alle sue liquidità. Si ha un peggioramento della situazione economica del debitore quando sopraggiungono eventi che incidono sulla condizione patrimoniale e reddituale dello stesso in modo tale da giustificare la rimodulazione del piano rateale concesso in precedenza. La proroga può in entrambi i casi essere concessa, se non sia intervenuta decadenza, per una sola volta, per un ulteriore periodo e comunque fino ad un massimo di 40 rate mensili.
11. In presenza di debitori ultrasessantacinquenni e/o percettori di pensioni sociali e/o di invalidità, e per altri casi valutabili singolarmente, in deroga alla presente disciplina, è facoltà del Funzionario Responsabile dell'entrata accordare ulteriori forme e condizioni di rateizzazione, anche per importi inferiori al minimo.
12. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 6.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia solvibilità, la presentazione di idonea garanzia, anche mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria che copra l'importo totale delle somme dovute comprensive di interessi per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata, valida per il periodo di ammortamento. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dal firmatario del provvedimento che si intende rateizzare, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore e la concessione della rateizzazione è subordinata al versamento anticipato pari al 20% dell'intero importo dovuto.

13. La rateizzazione avviene secondo un piano di ammortamento a rate costanti mensili. In caso di mancato pagamento di 1 (una) rata alle previste scadenze, dopo espresso sollecito, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione, con maggiorazione delle spese di riscossione.
14. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Funzionario Responsabile della singola entrata.
15. Nel corso dell'istruttoria, il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata, può procedere a chiedere al contribuente ulteriore documentazione integrativa, da presentarsi perentoriamente entro il termine che sarà indicato nell'atto di richiesta, che non potrà essere comunque inferiore a venti giorni.
16. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito.
17. Successivamente all'istruttoria della pratica, è competenza del Funzionario Responsabile dell'entrata adottare il provvedimento di concessione, ovvero il diniego sulla base della istruttoria compiuta, da notificarsi all'interessato.
18. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, i quali sono dovuti nella misura di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
19. La dilazione concessa dovrà rispettare le regole stabilite dalla legge, relativamente alla decadenza della riscossione, onde evitare di compromettere la legittimità della pretesa creditoria.

Art. 28 – Provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione

1. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate nonché l'ammontare degli interessi e delle spese dovute.
2. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante consegna a mano, raccomandata con avviso di ricevimento, con posta certificata (PEC) o posta elettronica semplice (e-mail) entro 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta o in cui sono stati forniti i chiarimenti di cui all'art. 27 co. 15 del presente regolamento.
3. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari ed esecutive eventualmente già avviate saranno sospese per un periodo pari a quello stabilito della rateazione. In caso di decadenza del beneficio per mancato pagamento di una rata, ai sensi dell'art. 27 co. 13 del presente Regolamento, l'importo rimanente sarà riscuotibile in unica soluzione e potrà essere sottoposto alle misure cautelari ed esecutive sospese al momento della concessione della rateizzazione.

TITOLO IV - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

CAPO I – TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 29 – Controversie

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, ai sensi del Decreto Legislativo 546/92 il funzionario responsabile dell'entrata o della riscossione, ovvero il soggetto nominato ai sensi dell'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs. n. 446/1997 è abilitato ad agire, resistere e rappresentare l'ente in giudizio, salvo che non ritenga, a causa della complessità o importanza della controversia, di avvalersi della assistenza di un professionista.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, il Comune ovvero i soggetti incaricati della gestione, possono, preventivamente e con proprio provvedimento motivato, stipulare con uno o più professionisti una convenzione, per singola entrata o anche per singole fattispecie, di particolare rilevanza giuridica ed economica, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

CAPO II – AUTOTUTELA

Art. 30 – Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto

esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31 – Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 30, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
5. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
6. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
7. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
8. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
9. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
10. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.

11. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Art. 32 – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 33 – Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui applicazione ai tributi locali è estesa per effetto dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Art. 34 – Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'ufficio a titolo esemplificativo si ritiene che si possa ricorrere all'istituto di cui al presente Capo:
 - a) quando sussiste materia suscettibile di valutazione discrezionale (es. valore aree fabbricabili);
 - b) qualora sia impossibile quantificare l'oggetto dell'imposizione (es. fabbricato mai accatastato e non più esistente).

3. Esulano pertanto dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette *di diritto* e tutte le fattispecie nelle quali le obbligazioni tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi benefici dell'operazione.
5. In ogni caso resta fermo il potere dovere dell'Ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli accertamenti rivelatesi infondati o illegittimi.
6. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 35 – Competenza

1. Competente alla definizione con adesione di un accertamento è il Responsabile delle entrate preposto alla funzione di accertamento in materia che ha emanato l'atto.

Art. 36 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a. di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - c. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d. su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
 - e. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 37 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, invia al contribuente stesso un

invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, o a mezzo di posta elettronica certificata, nel quale sono indicati:

- a) il tributo ed il periodo d'imposta accertabile, gli elementi identificativi dell'atto e della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. Qualora l'ufficio non attivasse il procedimento di cui al presente articolo, non è pregiudicata la possibilità per il contribuente di agire autonomamente a seguito di notifica dell'avviso di accertamento se riscontri che questo presenta aspetti che possono portare ad una rideterminazione della pretesa tributaria del Comune.

Art. 38 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto all'invito di cui all'art. 37 comma 1 del presente Regolamento, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, istanza indirizzata all'Ufficio Tributi, in carta libera a mezzo raccomandata o con deposito all'Ufficio Protocollo del Comune dietro rilascio di ricevuta, di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario, purché in possesso di mandato scritto ad agire in nome e per conto di tutti gli altri coobbligati. L'eventuale atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati per conto degli altri estingue l'imposizione tributaria anche in capo a questi ultimi.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento sia quelli del pagamento del tributo.

4. La rinuncia alla richiesta di definizione, ritenuta implicita in caso di presentazione di ricorso, vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.

5. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telematicamente o via fax, formula l'invito a comparire.

6. L'invito non costituisce un obbligo per l'Ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

Art. 39 – Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Il Responsabile dell'entrata darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente e del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 40 – Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare di verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 41 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 42 – Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.

2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale, copia del quale, una volta sottoscritto dalle parti, dovrà essere consegnata al contribuente.

Art. 43 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua tale versamento, nel succitato termine, l'accordo è da considerarsi inesistente.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio l'attestazione dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento dell'attestazione, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Art. 44 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 45 – Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione le sanzioni irrogate dal Responsabile del tributo per le violazioni che hanno determinato l'avviso di accertamento, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

TITOLO V - GARANZIE DEL CONTRIBUENTE

CAPO I - TUTELA E INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 46 – Tutela del contribuente

1. I rapporti tra contribuente ed amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Art. 46 bis – Principio del contraddittorio

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili **dinanzi** organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorché la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità del Comune, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'Anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali già comunicati al contribuente con avvisi bonari di pagamento, inviati anche per posta ordinaria;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'art. 1, comma 800, legge 27/12/2019 n. 160;
 - e) il rifiuto, espresso o tacito, della restituzione di tributi, sanzioni ed interessi o altri accessori non dovuti;

- f) gli atti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altro atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- g) il rigetto delle istanze di autotutela di cui ai precedenti articoli 30 e 31;
- h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
- i) ogni atto emesso dal Comune che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

4. Per gli atti di cui ai precedenti commi 2 e 3 rimane ferma la possibilità per l'Ente di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti del successivo comma 8.

5. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

6. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti, diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 5, riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come ad esempio le aree fabbricabili ai fini dell'IMU, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente nonché il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.

7. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Lo schema di atto deve almeno contenere:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l'eventuale giorno e luogo di comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.

8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 7. Ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo

ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.

10. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 7, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997.

Art. 47 – Informazione e conoscenza degli atti e semplificazione

1. Il Comune, o i soggetti incaricati della gestione, devono, anche ai sensi della Legge 212/2000, adottare adeguate iniziative per consentire ed assicurare:

- a) la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria;
- b) la conoscenza di ogni atto in materia di organizzazione, funzioni e provvedimenti;
- c) il recapito al domicilio del contribuente di tutti gli atti e le comunicazioni ad esso destinati con modalità idonee a garantirne la riservatezza;
- d) il riconoscimento dei crediti o la non irrogazione di sanzioni, chiedendo ai contribuenti di integrare o correggere gli atti già prodotti;
- e) la conoscenza e messa a disposizione dei contribuenti degli eventuali modelli di dichiarazioni e delle istruzioni che devono comportare il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli;
- f) che al contribuente, non vengano richiesti documenti o informazioni già in possesso dell'ente o di altre pubbliche amministrazioni indicate dallo stesso contribuente;
- g) che prima di procedere ad iscrizioni a ruolo, sulle quali sussistono incertezze, siano forniti dal contribuente i chiarimenti necessari o a produrre documenti;
- h) un adeguato supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante: circolari interpretative e applicative, interpello, pubblicazione di documenti informativi e documentazione tributaria in materia di tributi locali nel proprio sito internet istituzionale.

CAPO II – INTERPELLO

Art. 48 – Diritto di interpello

1. Ogni contribuente può rivolgere al Comune, ovvero ai soggetti incaricati della gestione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
3. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune, ovvero ai soggetti incaricati della gestione. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) lettera abrogata;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma e della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
4. All'istanza di interpello deve altresì essere allegata copia della documentazione non in possesso dal Comune, utile e necessaria ai fini della soluzione del caso prospettato.
5. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 3 e della documentazione di cui al comma 4 del presente articolo, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
6. Le istanze di interpello sono inammissibili se:

- a) sono prive dei requisiti di cui al comma 3, lettere a) e c);
- b) non sono presentate preventivamente prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e della procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
- f) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
- g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 4 del presente articolo, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti;
- h) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

7. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune stesso. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade di sabato o in un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.

8. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune, ovvero il soggetto incaricato della gestione, può rispondere collettivamente con atto reso noto utilizzando idonee forme di pubblicità.

Art. 49 – Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata ai contribuenti mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC entro i termini indicati al comma 7 dell'articolo precedente.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, dell'integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, fermo restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del comune di Spotorno.

Art. 50 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative. Tuttavia, i pareri resi costituiranno principio guida per il trattamento di identiche fattispecie.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta, non pervenga entro il termine previsto per legge, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dai contribuenti.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art. 52 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 e conseguentemente in pari data vengono abrogate tutte le disposizioni, anche regolamentari, incompatibili con lo stesso.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti in materia. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.